

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 56 bis**

*(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)(1)*

**1.** La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

**2.** La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

(2)

**3.** La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

**4.** L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.

(3)

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007

**2** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

**3** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008